

STATUTO

FERMENTO S.R.L. - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PESARO PS STRADA FORNACE
VECCHIA 44

Numero REA: PS - 294847

Codice fiscale: 02815850413

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-11-2024 - Statuto completo	2
--	---



CRISTINA LORENZONI
NOTAIO

- All. "A" a Rep. n.5377

All. "A" a Racc. n.3923

----- STATUTO DELLA SOCIETA' -----

----- "FERMENTO S.R.L. - IMPRESA SOCIALE" -----

Art. 1. (Denominazione) -----

È costituita, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.112/2017, la società a responsabilità limitata denominata **"FERMENTO S.R.L. - IMPRESA SOCIALE"**. -----
Di tale denominazione deve farsi uso negli atti e nella corrispondenza della società. -----

Art. 2. (Oggetto sociale) -----

Ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. n.112/2017, la società **non ha scopo di lucro** per i soci, ma intende realizzare finalità di interesse generale in via stabile e principale a norma del suddetto articolo. In particolare, la società si ispira ai principi di Solidarietà, Sussidiarietà, Partecipazione attiva, Gratuità e Fraternità. -----

L'Impresa Sociale esercita, in via stabile e principale, una o più attività d'impresa di **interesse generale**, nelle quali, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è previsto l'impiego di lavoratori appartenenti alle categorie di soggetti molto svantaggiati ovvero di soggetti svantaggiati o con disabilità di cui all'art.2, commi 4 e 5 del D.Lgs. n.112/2017. -----

A tal fine, l'Impresa Sociale impiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) dell'art.2, comma 4, del D.Lgs. n.112/2017, non inferiore al 30% (trenta per cento) dei lavoratori e, comunque, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art.2, comma 5, del menzionato D.Lgs. n.112/2017. -----

In particolare, la società intende svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande finalizzata all'educazione, istruzione e formazione professionale dei soggetti svantaggiati impiegati nell'attività stessa, con l'obiettivo di facilitarne l'accesso al mondo del lavoro. Al predetto fine e mediante l'impiego di lavoratori come sopra individuati, la società potrà, altresì, gestire alberghi, villaggi turistici, residence turistico-alberghieri, forme di turismo rurale, gestione di stabilimenti idrotermali, campeggi, ostelli per la gioventù e per gli anziani, esercizi di affitta camere, appartamenti e case per vacanza, case per ferie, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, alloggi agriturismo, parchi di divertimento, vivai o centri vivaistici, osterie, enoteche, birreria con cucina, pizzerie e paninoteche. -----

Inoltre, a prescindere dall'impiego di lavoratori come sopra individuati, la società intende operare nei settori di cui alle lettere d), i), k), m) e p) dell'art.2 del

D.Lgs. n.112/2017. Nello specifico potrà: -----

- svolgere attività di educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; -----
- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato; -----
- organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale e culturale; -----
- svolgere servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore; -----
- prestare altri servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art.2, comma 4, del D.Lgs. n.112/2017. -----

L'impresa potrà, inoltre, organizzare e gestire attività di formazione professionale. -----

La società potrà svolgere, nei limiti indicati dal presente Statuto, la propria attività anche con terzi. --

La società adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti, della comunità e di altri soggetti interessati alle loro attività. -----

E' tassativamente esclusa ogni e qualsiasi attività riservata alle professioni intellettuali che, ove eventualmente necessaria, sarà svolta personalmente, direttamente e sotto la personale responsabilità di professionisti abilitati ai sensi di legge e sarà esercitata nel rispetto delle norme legislative e dei regolamenti che regolano l'attività medesima. -----

La società, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà accedere alle agevolazioni legislative e creditizie previste dalla comunità europea, dallo stato, dalle regioni e dagli altri enti, secondo le normative vigenti e future. La società, quindi, potrà usufruire di finanziamenti, di contributi agevolati ed a fondo perduto, previsti dalle leggi comunitarie, statali, regionali e locali, e di tutta la provvidenza in genere, senza limitazione alcuna riguardo ai soggetti finanziatori, utili per il raggiungimento degli scopi sociali. -----

Ai soli fini della realizzazione dell'oggetto sociale, e quindi in via unicamente strumentale per il suo conseguimento, la società può far parte di consorzi, società consortili, gruppi d'acquisto, unioni volontarie. Nel perseguimento dell'oggetto sociale, in via subordinata e strumentale rispetto all'attività principale, la società potrà compiere, sia in Italia che all'estero, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie od utili per

il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà, inoltre, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, stipulare contratti di franchising sia per acquisizioni che cessioni di marchio e know how, assumere impegni, contrarre finanziamenti di qualsiasi genere, nonché concedere garanzie reali e/o personali, anche atipiche, per obbligazioni proprie o di terzi (e comunque non nei confronti del pubblico). -----

La società non potrà comunque, senza aver assunto le caratteristiche prescritte, se non ove lecito in via non prevalente ed a servizio dell'oggetto principale, svolgere le attività e compiere le operazioni rientranti nelle particolari categorie di imprese il cui esercizio è soggetto a regimi legali speciali o riservati, che si hanno qui come riprodotti "per relationem", con le corrispondenti esclusioni e restrizioni espresse. -----

Art.3. (Scopo sociale) -----

La società impresa sociale non ha scopo di lucro inteso in senso soggettivo. -----

Pertanto, gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio della società. -----

Essa può, tuttavia, destinare una quota inferiore al 50% (cinquanta per cento) degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a: -----

- aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolate dall'ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure -----

- alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. -----

Essa può, inoltre, destinare una quota inferiore al 50% (cinquanta per cento) degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad erogazioni gratuite in favore di enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano soci della presente impresa, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale. -----

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ai soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed

altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sociale. -----

È ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato, nei limiti di cui all'art.3, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n.112/2017. -----

Si considera, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili: -----

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; -----
- la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art.51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n.81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art.2, comma 1, lettere b), g) o h), D.Lgs. n.112/2017; -----
- la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dall'art.3, comma 3, lettera a), D.Lgs. n.112/2017; -----
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; -----
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che, a qualsiasi titolo, operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale perseguita dalla società; -----
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. -----

Art. 4. (Sede) -----

La società ha sede nel Comune di Pesaro (PU), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile. -----

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere, in Italia e all'estero, unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato, senza necessità di assemblea dei soci da adottarsi con verbale notarile. -----

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato; queste ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci da adottarsi con verbale notarile.

Art. 5. (Durata) -----

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2060, salvo proroga o scioglimento anticipato, da deliberare nei modi di legge -----

Art. 6. (Domicilio dei soci) -----

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende essere, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Registro delle Imprese. -----

Per domicilio si intende non solo l'indirizzo fisico, ma anche, alternativamente, l'indirizzo di posta elettronica, se e in quanto comunicati alla società. -----

Art. 7. (Capitale sociale e Partecipazioni sociali) -----

Il capitale sociale è pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero). -----

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione, sia in sede di modifica del capitale sociale. Tale clausola potrà essere modificata solo con il consenso di tutti i soci. -----

Possono essere conferiti a capitale tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti. --
Salvo diverso accordo, si presume che le partecipazioni dei soci siano proporzionali ai conferimenti effettuati.

La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti, sia mediante passaggio di riserve a capitale, il tutto in conformità alle disposizioni di legge in materia (articoli 2481-bis e 2481-ter del Codice

Civile) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo. -----

In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, la comunicazione ai soci relativa all'offerta di sottoscrizione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. ----

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti può essere attuato, salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter Codice Civile, anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. -----

L'ammissione di nuovi soci, sia mediante sottoscrizione di aumento di capitale, sia mediante l'acquisto a qualsiasi titolo delle partecipazioni sociali, deve avvenire secondo il principio di non discriminazione. ----

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge (articoli 2482, 2482-bis, 2482-ter e 2482-quater Codice Civile), mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo. -----

Art. 8. (Finanziamenti dei soci) -----

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi, salva diversa determinazione risultante da atto scritto, il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. -----

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci, trova applicazione la disposizione dell'art.2467 del codice civile. -----

Art. 9. (Trasferimento delle partecipazioni sociali) -----

I trasferimenti delle partecipazioni sociali, **per atto tra vivi**, se eseguiti senza l'osservanza di quanto prescritto nel presente articolo, non avranno effetto nei confronti della società e gli acquirenti non saranno legittimati all'esercizio del diritto di voto, degli altri diritti amministrativi e dei diritti patrimoniali. -----

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione; si intendono compresi, altresì, il trasferimento della nuda proprietà o la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento. -----

L'intestazione delle partecipazioni a società fiduciaria

o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari, non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo. -----

In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni sociali o di parte di esse a soggetti estranei, è riservato agli altri soci il **diritto di prelazione**. -----

Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende trasferire, in tutto o in parte, la propria partecipazione, dovrà dare comunicazione del proprio intendimento, della persona dell'acquirente, del corrispettivo offerto e delle altre condizioni relative alla cessione, mediante raccomandata inviata agli altri soci e a ciascun amministratore. Nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento di detta comunicazione (risultante dal timbro postale), i soci, a pena di decadenza, devono far pervenire, sempre a mezzo raccomandata, al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione, o la volontà di attivare la procedura di arbitraggio di cui oltre. -----

I soci aventi diritto potranno, in ogni caso, esercitare la prelazione a parità di condizioni. -----

Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile ovvero manchi un corrispettivo, gli aventi diritto potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro corrispondente al valore del corrispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione di cui sopra. In mancanza della suddetta indicazione, tale comunicazione sarà considerata priva di effetti. -----

Qualora il corrispettivo o il valore indicato sia considerato da uno o più prelazionari eccessivamente elevato in rapporto al valore della quota, questi ed il socio che intende alienare dovranno nominare, di comune accordo, un arbitratore che proceda a stimare la quota stessa. In mancanza di accordo, tale arbitratore verrà nominato, a spese di entrambe le parti, dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la società. In tal caso, l'esercizio della prelazione potrà avvenire secondo il valore così attribuito alla partecipazione. L'arbitratore dovrà giudicare con "equo apprezzamento", entro trenta giorni dal giorno del ricevimento dell'incarico. -----

La decisione dell'arbitratore circa l'ammontare del corrispettivo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo dovrà essere notificata all'organo amministrativo, il quale ne fa tempestiva comunicazione al proponente e agli altri soci. -----

I soci destinatari della comunicazione di cui al comma

precedente possono dunque esercitare la prelazione dandone comunicazione al proponente e all'organo amministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni da quello di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, a pena di decadenza. -----

Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società. -----

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci nei termini previsti dal precedente punto paragrafo, il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni sociali potrà avvenire in favore del terzo. Le partecipazioni sono trasferibili, per atto tra vivi, previo **gradimento** espresso dall'organo amministrativo. A tal fine, la proposta di trasferimento, contenente le generalità del potenziale acquirente, il prezzo richiesto o il valore della quota o dei diritti e le modalità di pagamento, deve essere comunicata con lettera raccomandata all'organo amministrativo, che deve pronunciarsi mediante apposita decisione da adottarsi conformemente al presente Statuto. I dinieghi di gradimento non potranno essere meramente discriminatori, ma saranno adottati valutando il soggetto interessato a diventare socio, le sue qualità etiche e morali, anche in considerazione dell'attività svolta dalla società e tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale. La decisione dell'organo amministrativo deve essere comunicata al socio trasferente con lettera raccomandata entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta di trasferimento; in mancanza di risposta entro tale termine, il gradimento si intende reso in senso affermativo. Nel caso di mancato gradimento, e quindi di intrasferibilità della partecipazione, al socio spetta il diritto di recesso da esercitarsi secondo i criteri e le modalità di cui al presente Statuto. -----

Art. 10. (Trasferimento della partecipazione a causa di morte) -----

Il trasferimento delle quote a causa di morte è subordinato al preventivo **gradimento** da parte dell'organo amministrativo. A tal fine, l'erede, gli eredi o il legatario del socio defunto devono richiedere all'organo amministrativo di esprimere il proprio gradimento mediante lettera raccomandata A/R, che deve essere inviata non oltre 60 (sessanta) giorni dal decesso del socio. -----

L'organo amministrativo deve comunicare nella stessa forma, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, al richiedente e agli altri soci la propria decisione. In mancanza di risposta entro il suddetto termine, il gradimento si intende concesso. -----

Qualora l'erede, gli eredi o il legatario non abbiano

ottenuto il gradimento, e i soci superstiti, entro 30 giorni dalla comunicazione del mancato gradimento, non si siano dichiarati disposti ad acquistare la quota, la società delibera il rimborso della quota del socio defunto ai sensi dell'art.2473, comma 4, cod. civ.. -----
L'acquisto o il rimborso della quota caduta in successione devono essere effettuati entro 180 (centoottanta) giorni dal decesso del socio. -----
Il rimborso della quota del socio deceduto avverrà ai sensi di legge, nei limiti della disciplina speciale prevista ai sensi del menzionato D.Lgs. n.112/2017. -----
Art. 11. (Recesso) -----
Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla legge (articoli 2469, 2473, 2481-bis, 2497-quater del Codice Civile). -----
Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento (in difetto, rileverà il domicilio comunicato dal socio alla società ai sensi del precedente art.5). Tale raccomandata deve essere spedita alla società nel rispetto dei seguenti termini: -----
- entro 15 (quindici) giorni dalla iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o, in difetto di iscrizione, dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci; -----
- entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza da parte del socio di un determinato fatto, legittimante il recesso, diverso da una decisione; all'uopo, l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro dieci giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza; -----
- almeno 180 (centoottanta) giorni prima, ove il recesso sia esercitabile in qualunque momento, sulla base della legge o di particolari clausole statutarie. -----
Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge o da specifiche clausole statutarie. In ogni caso, il recesso produce efficacia verso la società solo dal momento in cui la raccomandata è pervenuta presso la sede legale della società; inoltre, da questo momento il socio recedente: -----
- non può revocare la relativa dichiarazione, se non con il consenso della società medesima (espresso per mezzo dell'organo amministrativo il quale viene all'uopo investito del relativo potere); -----
- non può alienare la propria partecipazione sociale. -----
Dell'esercizio del diritto di recesso, deve essere fatta annotazione nel Registro delle Imprese a cura dell'organo

	amministrativo. -----	
	I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato, nei limiti di cui all'art.3, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n.112/2017. --- Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. ----- Art. 12. (Esclusione) ----- Oltre ai casi previsti dalla legge, possono essere esclusi, su istanza di ogni singolo socio, i soci che sono dichiarati falliti, condannati per bancarotta semplice o fraudolenta, che risultano interdetti, inabilitati o condannati a pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici. ----- L'esclusione deve essere decisa a maggioranza dei soci, non computandosi nel numero il socio escludendo. La decisione di esclusione deve essere notificata al socio escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi 30 giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al Tribunale competente. ----- In caso di società costituita da due soci, l'esclusione può essere pronunciata solo dall'Autorità giudiziaria. --- Il rimborso della quota del socio escluso avverrà ai sensi di legge, nei limiti della disciplina speciale prevista ai sensi del menzionato D.Lgs. n.112/2017. ----- Decisioni dei soci ----- Art. 13. (Materie e diritto di voto) ----- I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione, nonché sulle materie riservate alla loro competenza dal presente statuto o dalla legge. ----- Il diritto di voto è proporzionale alla partecipazione sociale. ----- Ogni socio, risultante tale ai sensi dell'articolo 2470 del Codice Civile, ha diritto di intervenire in assemblea. Art. 14. (Modalità di decisione) ----- Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis del Codice Civile, ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Esse devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis del Codice Civile, quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale (in tale ultimo caso, la richiesta di operare mediante deliberazione assembleare può essere esercitata	

solo finché la decisione non si sia perfezionata, alla stregua delle disposizioni che seguono) e negli altri casi stabiliti dalla legge. -----

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare (cioè mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto) è effettuata ai sensi dell'art.2470 del Codice Civile alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando la ricevuta di deposito al Registro delle Imprese relativa al titolo di trasferimento. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. -----

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. -----

Art. 15. (Assemblea dei soci) -----

L'assemblea dei soci di cui all'articolo 2479-bis del Codice Civile è convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia, da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale, salvo i casi in cui la convocazione è riservata all'organo amministrativo da disposizioni di legge. -----

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo o anche da un socio. -----

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e avere riscontro della ricezione. Pertanto, la convocazione avviene mediante avviso inviato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o messaggio di posta elettronica, spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica risultanti ai sensi del precedente art.5. Se spedito successivamente, l'avviso dovrà essere ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. -----

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. -----

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data

ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita. -----

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo il termine più lungo di 180 giorni ai sensi dell'art.2478 bis Cod. Civ. -----

L'assemblea sarà valida, anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni, purché alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o l'organo di controllo (e/o il revisore) non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarino di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. -----

Il socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata dalla società. La rappresentanza dovrà essere attribuita mediante delega scritta, recante il nome del rappresentante, con l'indicazione di eventuali limiti e facoltà di subdelega; nel silenzio, la subdelega non è ammessa. E' ammessa anche una delega per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. Se la delega viene conferita per una singola assemblea, essa ha effetto anche per la seconda convocazione. -----

La delega può essere attribuita a soci o a non soci, ma non agli amministratori o ai membri degli eventuali organi di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. L'assemblea è presieduta, a seconda della forma dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione) o dall'Amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più Amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona eletta dalla maggioranza del capitale presente. Se il verbale non è redatto da notaio,

l'assemblea può essere verbalizzata dal Presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico o dall'amministratore più anziano, oppure da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea; se occorre, l'assemblea nomina anche uno o più scrutatori, anche non soci, sempre a maggioranza del capitale presente. -----

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio. -----

Il verbale dell'assemblea dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni dei soci. -----

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. -----

L'assemblea può esser tenuta in **audio o videoconferenza**, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, nonché i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare, dovranno essere attuati in concreto tutti quegli accorgimenti tecnici che consentano di effettuare gli accertamenti e di porre in essere quelle attività che devono risultare dal verbale ai sensi dell'art.2375 del codice civile. -----

L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. -----

L'Assemblea, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea. -----

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto, nonché le inderogabili disposizioni di legge che per particolari delibere richiedono l'unanimità del consenso dei soci o maggioranze più elevate. -----

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale. In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti ed astenuti. -----

Art. 16. (Requisiti per cariche sociali) -----

Non possono ricoprire cariche sociali coloro che non abbiano il requisito dell'onorabilità, professionalità ed indipendenza. All'atto della candidatura o, come limite massimo, al momento dell'accettazione dell'incarico, i

soggetti nominati a cariche sociali dovranno presentare:

- curriculum vitae dal quale risultino le qualifiche e l'attività formativa e professionale; -----
- la dichiarazione che non sussistono a loro carico motivi generali o speciali, o condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n.112/2017. -----

In caso il soggetto nominato abbia incarichi o collaborazioni stabili in altre Società o Enti, sia pubblici che privati, sia profit che non-profit, ancorché non confliggenti con quanto stabilito dal D.Lgs. n.112/2017, questi dovrà elencarle in un prospetto apposito del suo curriculum professionale, per ulteriore trasparenza nei confronti dell'Impresa Sociale. -----

Il soggetto nominato dovrà, inoltre, dichiarare: -----

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione; -----
- che non sussistono conflitti di interessi; -----
- di non aver riportato condanne penali. -----

Non possono essere nominati alle cariche sociali, e se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 del Codice Civile.

----- Amministrazione -----

Art. 17. (Modalità di amministrazione e requisiti di nomina amministratori) -----

La società può essere amministrata, alternativamente, da:

- un Amministratore unico; -----
- un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri; -----
- due amministratori, con poteri congiunti ovvero disgiunti, secondo quanto determinato dai soci al momento della loro nomina. -----

Nel caso di dimissioni dei consiglieri, il consiglio non decade, purché rimangano in carica la maggioranza dei suoi membri. In caso diverso, il consiglio decade. -----

Art.18. (Funzionamento dell'organo amministrativo) -----

Gli amministratori sono rieleggibili e restano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto di nomina dall'assemblea. -----

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo interno il presidente. -----

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente e, in caso di assenza o impossibilità di questi, dal consigliere più anziano, presso la sede sociale o in altro luogo, a mezzo comunicazione inviata a tutti i consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. In mancanza delle formalità di

convocazione, la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dell'organo di controllo. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. -----

Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei consiglieri intervenuti. -----

Art. 19. (Poteri amministratori e loro delegabilità) -----

L'organo amministrativo ha i poteri di gestione della Società ed ha facoltà di compiere gli atti necessari od opportuni per il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli riservati alla competenza dei soci. -----

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni a singoli amministratori o ad un comitato esecutivo determinandone i poteri, e può nominare direttori generali, procuratori, per determinati atti o categorie di atti. -----

Nel caso di amministrazione affidata a più persone, la decisione di nomina specifica se gli amministratori operano con metodo collegiale, formando il consiglio di amministrazione, ovvero con metodo individuale e, in questo caso, se i poteri di amministrazione sono affidati in via congiuntiva o disgiuntiva, fermo restando che, anche nel caso di adozione del metodo individuale, gli amministratori dovranno comunque adottare con metodo collegiale le decisioni relative alla redazione del progetto di bilancio, dei progetti di fusione o scissione e gli aumenti di capitale. -----

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta: -----

- all'Amministratore Unico; -----
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente, se nominato; -----
- se nominati, a ciascun amministratore delegato, nei limiti della delega; -----
- in caso di pluralità di amministratori, ai medesimi in maniera congiunta o disgiunta, conformemente al potere di amministrazione. -----

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici determinandone le mansioni e le eventuali retribuzioni, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari oppure istitutori. -----

Per la nomina di procuratori speciali valgono le stesse norme stabilite dalla legge e dal presente statuto per il compimento dello specifico atto per il quale la procura viene conferita. In tutti i casi suddetti, la rappresentanza della società spetta anche a costoro, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. ----

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al

liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina. --

Art. 20. (Organo di controllo interno e Revisione legale dei conti) -----

La società è sottoposta al controllo di un organo interno monocratico, composto da un sindaco, ferma la possibilità di nominare un collegio sindacale. -----

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. -----

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. -----

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. n.112/17, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), e comma 2 della Legge 6 giugno 2016 n.10. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. -----

Nel caso in cui sia obbligatorio ai sensi dell'art.10 quinto comma, D.Lgs. n.112/17, la società è sottoposta, inoltre, alla revisione legale dei conti -----

Art. 21. (Esercizio sociale e bilancio) -----

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo provvede alla redazione del **bilancio di esercizio** in conformità e con l'osservanza delle disposizioni di legge. L'organo amministrativo redige, inoltre, il **bilancio sociale** secondo le Linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e deve tenere conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della società, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. -----

Sia il bilancio di esercizio che il bilancio sociale devono essere depositati presso il Registro delle Imprese. Il bilancio sociale deve essere, inoltre, pubblicato sul

sito internet della società e, a tal fine, la stessa dovrà dotarsi di un sito internet. -----

Art. 22. (Libri sociali) -----

I libri sociali sono i seguenti: libro giornale; libro degli inventari; libro delle adunanze dell'assemblea; libro delle adunanze dell'organo amministrativo. -----

Art. 23. (Trattamento economico dei lavoratori) -----

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n.81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti della società non può essere superiore al rapporto di uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Del rispetto di tale parametro si darà conto nel bilancio sociale. -----

Art. 24. (Organo di indirizzo) -----

L'Impresa sociale adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. Tali soggetti possono esercitare un'influenza sulle decisioni dell'Impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi. -----

Per tale motivo, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.11 del D.Lgs. n.12/2017, è istituito un organo di indirizzo il quale dura in carica un anno, i cui componenti possono essere riconfermati e non percepiscono compensi. -----

L'organo di indirizzo è composto: -----

- da 1 (uno) membro ogni 10 (dieci) lavoratori assunti, determinato da una votazione tra gli stessi entro il 31 dicembre di ogni anno; -----

- da 1 (uno) a 10 (dieci) membri, nominati dall'organo amministrativo tra i rappresentanti della comunità, utenti e familiari dei lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati; -----

- dai componenti dell'organo amministrativo. -----

L'organo di indirizzo viene periodicamente (trimestralmente) informato dall'organo amministrativo delle attività dell'impresa, concorda con l'organo amministrativo stesso le attività dell'impresa e partecipa alle assemblee dei soci. -----

Le riunioni dell'organo di indirizzo sono convocate e presiedute dall'organo amministrativo. Nelle assemblee dell'organo di indirizzo hanno diritto di voto anche gli amministratori, ritenuti parte integrante dell'organo stesso. -----

Qualora, almeno il 75% (settantacinque per cento) dei

componenti dell'organo di indirizzo voglia sfiduciare l'organo amministrativo, potrà convocare l'assemblea dei soci affinché la stessa esprima il proprio voto e deliberi in merito alla revoca dell'organo amministrativo. Nel calcolo della percentuale del 75% dei componenti dell'organo di indirizzo, non si tiene conto dei soggetti appartenenti anche all'organo amministrativo. -----
Qualora l'Impresa sociale superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, dovrà essere nominato, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti, almeno un componente sia dell'organo di amministrazione, sia dell'organo di controllo. -----

Art. 25. (Attività di volontariato) -----

E' ammessa la prestazione di attività di volontariato. Ricorrendo tale ipotesi, il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa non può essere superiore a quello dei lavoratori. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare, e non sostitutiva rispetto, ai parametri di impiego di operatori professionali previsti da disposizioni vigenti. -----

I volontari sono iscritti in apposito registro. -----

I volontari dovranno essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività svolta dalla società, nonché per la responsabilità civile verso terzi. -----

Art. 26. (Destinazione utili) -----

La società può destinare una quota non superiore al 3% (tre per cento) degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, D.Lgs. n.112/17, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi. -----

Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante. -----

Art. 27. (Scioglimento e liquidazione) -----

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori, e delibera la nomina degli stessi con la indicazione di quelli ai quali compete la rappresentanza

della società. -----

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), D.Lgs. n.112/17, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti e operanti da almeno tre anni. -----

Art. 28. (Iscrizione nel Registro unico degli enti del terzo settore) -----

Ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. n.117/2017, l'iscrizione per le imprese sociali nell'apposita sezione del Registro delle Imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. -----

Art. 29. (Rinvio) -----

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle norme di cui al D.Lgs. n.112/17, al Codice del Terzo settore (D.Lgs. n.117/2017) ed alle norme del codice civile, per quanto non espressamente disciplinato ed in quanto compatibili. -----

Firmato: Andrea Boccanera, Cristina Lorenzoni (sigillo).